

Prot. nr. 5717
del 18/06/2020



TRIBUNALE di TERMINI IMERESE

MODIFICA
delle
MISURE ORGANIZZATIVE ex ART. 83 COMMA 6 DL 18/2020
Disposte con decreto dell'8 maggio 2020

Il Presidente

Visto l'art. 83 del decreto legge n. 18/2020;

visto l'art. 36 del decreto legge n. 23/2020;

visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 con la quale sono state adottate linee guida in ordine all'emergenza epidemiologica in atto;

tenuto conto delle Direttive emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

tenuto conto delle direttive del Ministero della Sanità;

richiamato il proprio decreto in data 8 maggio 2020;

tenuto conto:

- di quanto rappresentato dall'Avvocatura sia con diverse note scritte sia nel corso della recente riunione dell'Osservatorio della Giustizia di Termini Imerese;

- delle osservazioni del Presidente della Sezione penale;

- dell'esito della riunione in videoconferenza con i giudici della sezione civile;

- del significativo miglioramento dell'epidemia nel territorio regionale e, in particolare, del circondario del Tribunale che, com'è noto, comprende ben 62 comuni e quasi 400.000 residenti;

sentito il dirigente amministrativo anche in ordine al mantenimento della condizione di lavoro agile del personale amministrativo, sia pure in misura che consenta via via di far fronte in condizioni di sicurezza alla graduale ripresa dell'attività giudiziaria;

considerato che il Responsabile per i servizi di Protezione e Prevenzione ha aggiornato il proprio DVR e tenuto conto di quanto prescritto con note del 27 aprile 2020;

tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 in particolare nella materia del lavoro agile (art. 1, comma 1, lett. gg);

ritenuta la necessità di ribadire, con efficacia fino al 31 luglio 2020, le misure già adottate per limitare l'accesso del pubblico al fine di evitare il sovraffollamento nelle aule di udienza, negli uffici adibiti al ricevimento e, in generale, in tutti i locali frequentati da soggetti estranei all'amministrazione e, di conseguenza, di confermare le direttive e le misure di protezione disposte con il citato decreto dell'8 maggio 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark-like flourish.

ritenuto che il positivo attuale andamento dell'epidemia consente di prevedere un ampliamento ulteriore dell'attività giudiziaria secondo criteri di massima cautela che tengano conto, soprattutto, della necessità di tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo intervengono quotidianamente presso questi uffici giudiziari e, altresì, del necessario graduale incremento del personale amministrativo presente che dovrà garantire le attività indifferibili da svolgere necessariamente in ufficio, sicchè si ritiene di potere apportare, con decorrenza immediata, le modifiche di seguito precisate;

in parziale modifica del decreto dell'8 maggio 2020

DISPONE

UDIENZE, rinvii e trattazione. Art. 83, comma 7, lett. e), f), g), h)

Udienze penali.

Fermo restando quanto previsto con il decreto dell'8 maggio 2020 soprattutto in relazione alle cautele da adottare, i giudici del settore penale potranno trattare ulteriori procedimenti, anche in fase istruttoria, previa individuazione con motivato decreto da comunicare alle parti almeno tre giorni prima dell'udienza.

Per il rinvio delle udienze penali fissate fino al 31 luglio 2020, al termine di ogni udienza penale, o al più tardi entro il giorno successivo, sarà trasmessa ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e di Palermo la copia dello statino d'udienza con annotate le date di rinvio dei singoli processi e, per ragioni di privacy, senza le generalità delle parti.

Si ribadisce la necessità che il giudice procedente curi l'esatta osservanza di quanto previsto dal Responsabile del S.P.P. con la nota in data 27 aprile 2020 n. 3972 (già diramata) nella parte relativa al distanziamento sociale, al massimo affollamento consentito nelle aule e a tutte le "limitazioni" da adottare, impartendo le opportune disposizioni al personale amministrativo.

Si ribadisce che il giudice procedente, in presenza di qualunque caso non rientrante tra quelli oggetto di provvedimento presidenziale, dovrà adottare con la dovuta urgenza ogni provvedimento ritenuto indispensabile nell'ottica della salvaguardia della salute dei soggetti coinvolti.

Udienze civili.

Fermo restando quanto previsto con il decreto dell'8 maggio 2020 soprattutto in relazione alle cautele da adottare, si precisa che:

- 1) le udienze presidenziali saranno tenute previa indicazione dell'ora in cui sarà chiamato ogni procedimento e il relativo provvedimento sarà tempestivamente comunicato alle parti e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e di Palermo; le relative udienze potranno essere tenute con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h D.L. 18/2020, ma, se tenute in presenza, le parti dovranno presentarsi munite di adeguati dispositivi individuali di protezione e potranno accedere al Tribunale solo dopo il rilevamento della temperatura corporea che non potrà essere superiore a 37,5°;

- 2) potranno essere trattati tutti i procedimenti in materia di lavoro e di opposizione ad ATP, a prescindere dall'epoca di iscrizione, se maturi per la decisione;
- 3) saranno trattati, con le modalità e le cautele di cui al punto 1), i procedimenti collegiali relativi a divorzi congiunti;
- 4) tutte le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si potranno svolgere, ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h, D.L. 18/2020, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza; il giudice nei casi di trattazione scritta assegnerà termine alle parti per il deposito di note scritte alla scadenza del quale la causa si considererà in decisione o assunta in riserva (la cancelleria annoterà l'evento nel registro SICID come udienza a trattazione scritta);
- 5) i giudici civili, ordinari e onorari, compatibilmente con il ruolo d'udienza, tratteranno, ciascuno, un numero di procedimenti non inferiore a 5 per udienza (per i ruoli al 100% e proporzionalmente per gli altri);
- 6) i giudici civili valuteranno caso per caso l'urgente necessità di assumere di presenza, prima del 31 luglio 2020, il giuramento di CTU o di amministratori di sostegno o tutori.

Si confermano le precedenti disposizioni in ordine all'ACCESSO agli edifici, alle aule d'udienza, alle cancellerie e agli uffici (Art. 83, comma 7, lett. a, b, c e 11 D.L. 18/2020. Disposizioni generali valide fino al 31 luglio 2020) che, ad ogni buon fine si riportano, evidenziando in grassetto le modifiche:

“Si ritiene di adottare le seguenti disposizioni generali volte alla salvaguardia della salute dei giudici, del personale amministrativo, degli avvocati, delle Forze dell'Ordine e di ogni soggetto che nel periodo dell'emergenza si troverà all'interno degli Uffici Giudiziari:

- l'accesso del pubblico (compresi avvocati e appartenenti alle Forze dell'Ordine) presso gli edifici di questo Tribunale e gli Uffici sopra indicati è consentito solo per i casi di assoluta necessità riferita al compimento di attività urgenti ovvero per la partecipazione ai procedimenti in trattazione secondo quanto sopra precisato; gli utenti, al fine di concordare un appuntamento, prenderanno contatti con le cancellerie di riferimento per via telefonica o mediante gli indirizzi di posta elettronica indicati nel sito istituzionale del Tribunale;

- presso ogni ufficio e ogni stanza delle cancellerie, civili e penali, potrà accedere soltanto una persona estranea all'Ufficio alla volta e si dovrà osservare la distanza interpersonale di 1 metro; nelle aule d'udienza dovrà essere osservata la distanza interpersonale minima di 1,5 metri (come prescritto dal Medico Competente e dal R.S.P.P.), al di sotto della quale dovrà sempre obbligatoriamente farsi uso della mascherina di copertura di naso e bocca; analogamente negli altri spazi interni degli edifici e nelle aule;

- come prescritto dal R.S.P.P. e dal Medico Competente, durante le udienze civili è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutti coloro che si troveranno all'interno della stanza del giudice;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, è fatto sempre obbligo di usare adeguate protezioni individuali delle vie respiratorie, in particolare in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza;

- tutti coloro (anche magistrati, personale amministrativo e avvocati) che dovranno accedere agli edifici di questi Uffici giudiziari si dovranno sottoporre alla misurazione, mediante apposito termometro elettronico (OMISSIS), della temperatura

corporea che non potrà essere in nessun caso pari o superiore a 37,5° C; in caso contrario, dopo 3 misurazioni consecutive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra, l'accesso sarà vietato; la temperatura sarà rilevata dai Carabinieri in presidio agli ingressi;

- nell'atrio prossimo alle aule di udienza civile potranno sostare soltanto le parti interessate alla fascia oraria in corso;

- le cancellerie e le aule di udienza saranno dotate di igienizzanti per le mani;

- l'uso dell'ascensore è consentito a una persona per volta, fatta salva l'eventuale necessità assoluta di un accompagnatore;

- l'orario di apertura al pubblico degli uffici è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, fermi restando i presidi del sabato che osserveranno lo stesso orario;

- l'orario di apertura dell'Ufficio Nep al pubblico è fissato dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e, per quanto riguarda tale Ufficio, si conferma anche il provvedimento in data 1 aprile 2020 (notifica dei decreti di omologa e delle sentenze in materia previdenziale);

- **si dà atto che sono stati collocati idonei schermi di protezione nelle aule delle udienze civili dei giudici monocratici nelle quali non è possibile mantenere il prescritto "distanziamento sociale" così come, per la medesima ragione, negli uffici con afflusso di pubblico (compreso Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese e UNEP);**

- è fatto divieto a chiunque di sostare nei corridoi di accesso agli uffici, alle cancellerie e alle aule senza giustificato motivo;

- nei giorni in cui non si tengono le udienze civili, potranno sostare nell'atrio di ogni piano degli edifici al massimo 3 persone;

- gli uffici per il recupero crediti e spese di giustizia, perdurando l'attuale emergenza, rimarranno chiusi al pubblico, potendo essere contattati attraverso le utenze telefoniche e gli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito del Tribunale;

- il pagamento del contributo unificato, dei diritti di notifica e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo dovrà avvenire, ove possibile, per via telematica secondo le istruzioni già diffuse;

- nel settore penale e fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, si autorizza la ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre semplici comunicazioni (**ogni atto per il quale il codice di rito non richiede forme tassative o termini da osservare**) provenienti dai difensori, per via telematica e tramite sistema SNT o secondo le specifiche che saranno indicate dal Ministero della giustizia;

- per evitare la presenza negli uffici degli interessati, i diritti da pagare nel settore penale potranno essere corrisposti mediante la piattaforma pagoPA (come comunicato dal Ministero della Giustizia con circolare in data 21 aprile 2020) ovvero mediante F23 con codice tributo 943T;

- le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si terranno, per quanto possibile, ai sensi dell'art. 83 lett. f) mediante collegamenti da remoto con utilizzo della piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, approvata con provvedimento del Direttore Generale D.G.S.I.A. in data 10 marzo 2020 (si rinvia al tutorial diffuso dall'Ufficio per l'Innovazione della Corte di Appello) e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

- la dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, terzo comma, lett. a) nelle cause la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti è delegata, per le cause civili di nuova iscrizione, al giudice assegnatario del procedimento; il giudice relatore segnalerà al presidente del collegio l'eventuale grave pregiudizio ricorrente in una causa già iniziata."

Si confermano, in quanto compatibili con le modifiche di cui sopra, le ULTERIORI LINEE GUIDA (art. 83, comma 7, lett. d, D.L. 18/2020) già disposte con il provvedimento dell'8 maggio 2020 e che ad ogni buon fine si riportano:

“SETTORE CIVILE

Al fine di contenere il rischio di contagio derivante dall'attuale emergenza epidemiologica e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 87 D.L. 18/2020 con riferimento al lavoro agile da remoto, va precisato che:

1) per quanto possibile, le istanze non differibili trasmesse dalle parti andranno trattate dai giudici in via telematica;

2) in presenza di procedimenti a trattazione necessaria o comunque da trattare secondo quanto sopra specificato, ove non fosse possibile il ricorso alle modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f e h D.L. 18/2020, il giudice stabilirà adeguate cautele a tutela della salute di tutti i partecipanti (ad esempio utilizzo dell'aula destinata alle udienze collegiali civili, uso di dispositivi di protezione individuale – DPI - e ciò sulla base delle disposizioni di cui sopra se del caso opportunamente integrate in funzione della situazione contingente).

Quanto alle deroghe di legge o previste dal presente provvedimento si precisa:

1) per cause relative ad alimenti o alle obbligazioni alimentari di cui sopra sub 1) devono intendersi quelle di cui agli artt. 433 e ss. e 448 bis C.C., e tra queste anche le cause relative alla determinazione dell'assegno provvisorio ex art. 446 C.C.; resta ferma la possibilità di dichiarare l'urgenza ove la ritardata trattazione “può produrre” ogni forma di grave pregiudizio alle parti, ad esempio, nelle cause ex artt. 156, co. 6, 316 bis C.C., 8 u.c. L. 898/1970 e comunque riferibili a obblighi di mantenimento, anche in cause di separazione e di divorzio, in particolare se riferiti a minori;

2) in relazione ai procedimenti cautelari riguardanti la tutela dei diritti fondamentali, la previsione legislativa non esclude che altri procedimenti cautelari possano comunque essere trattati se dichiarati urgenti ai sensi del terzo comma dell'art. 83 cit.;

4) la dichiarazione di urgenza prevista per i procedimenti la cui ritardata definizione “può produrre” grave pregiudizio alle parti impone una attenta valutazione in concreto della gravità del pregiudizio, tenendo conto della necessità di contemperare l'effettivo interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; a titolo esemplificativo, potranno essere presi in considerazione il grave stato di bisogno, la sussistenza di situazioni gravemente pregiudizievoli che impongano l'adozione di provvedimenti anche provvisori e urgenti, il grave pregiudizio per i diritti della persona, il grave pregiudizio patrimoniale di una delle parti, l'esistenza di gravi condotte che incidono sull'attività di impresa e che impongono una immediata tutela; il procedimento, ancorchè dichiarato urgente, sarà comunque rinviato, se relativo a diritti disponibili, in presenza di concorde richiesta delle parti; la dichiarazione d'urgenza è adottata con decreto non impugnabile (art. 83, 3° comma cit.), d'ufficio o su istanza di parte (anche una sola) e non richiede il preventivo contraddittorio;

5) Tutti i procedimenti diversi da quelli a trattazione necessaria o comunque come sopra individuati, non potranno essere trattati prima del 31 luglio 2020, neppure con il consenso delle parti;

6) Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 23/2020, i ricorsi depositati ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili, fatta eccezione per la richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella

medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo predetto fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo stesso non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

7) ai sensi dell'art. 103 D.L. 18/2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 luglio 2020.

SETTORE PENALE

Nel richiamare quanto già previsto dai decreti di questa Presidenza del 19 marzo e del 10 aprile 2020, si precisa ulteriormente che i giudici, al fine di contenere gli effetti negativi della prolungata inerzia imposta dal legislatore, dovranno individuare le date di rinvio delle udienze tenendo presente l'obiettivo di recuperare, nei limiti consentiti dal carico del ruolo, i ritardi che inevitabilmente si stanno accumulando.

L'eccezionalità della situazione giustifica, quindi, la previsione di udienze straordinarie per garantire la migliore ripresa operativa nel più breve tempo possibile, in particolare nei processi di più risalente iscrizione (si sottolinea la necessità di verificare preventivamente la disponibilità del P.M. e delle aule d'udienza).

Il Presidente della Sezione, tenendo conto dei criteri di priorità, del carico dei ruoli, impartirà le opportune direttive al fine di ottenere la migliore distribuzione dei processi rinviati.

Appare opportuno precisare che i provvedimenti del giudice, in mancanza di diverse previsioni normative, dovranno essere depositati in originale.

In relazione ai processi che saranno trattati secondo le indicazioni sopra precisate, ove non fosse possibile l'udienza da remoto con videoconferenza o sistemi diversi (Skype for businnes e Teams), il giudice procedente stabilirà adeguate cautele a tutela della salute di tutti i partecipanti e ciò sulla base delle disposizioni di cui sopra se del caso opportunamente integrate in funzione della situazione contingente.”.

Si fa espressa riserva di modificare il presente provvedimento in relazione alle indicazioni che verranno dalla sua attuazione e all'andamento dell'epidemia.

Si precisa che il presente provvedimento è stato adottato d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Palermo e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo e, altresì, sentiti l'Autorità Sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.

Si precisa che il presente provvedimento, per quanto riguarda la regolamentazione degli accessi negli Uffici Giudiziari, è stato adottato d'intesa con il Procuratore della Repubblica.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Presidente della Sezione penale, al Procuratore della Repubblica, ai giudici ordinari e onorari in sede e del Circondario, al Dirigente Amministrativo, al Funzionario Giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese, al personale delle cancellerie, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e, per le opportune direttive ai militari in presidio presso i due edifici del Tribunale, al Comandante del XII Reggimento Carabinieri Sicilia e al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Palermo.

Se ne dispone altresì la comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura e all'Unità di Crisi del Ministero della Giustizia e la divulgazione mediante affissione nelle cancellerie, nei pressi delle aule di udienza e con pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.

Termini Imerese, 18 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
dott. Raimondo Loforti

